

## **Delibera del Consiglio Comunale n. 16 di data 30.07.2018**

**OGGETTO: modifica Documento Unico di Programmazione 2018/2020.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

**Richiamata** la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" la quale dispone, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

**Rilevato** che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

**Dato atto che**, pertanto, con decorrenza 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011.

**Richiamato** il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**Ricordato** che il bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 di data 29.12.2017.

**Ritenuto** opportuno modificare il Documento Unico di Programmazione, nella sola sezione operativa in relazione agli indirizzi generali di programmazione e non nella parte finanziaria, aggiungendo i seguenti capoversi:

- **REALIZZAZIONE MOTOPARK**

In data 25.01.2018 rep. 485 è stata sottoscritta una convenzione tra i Comuni di Castelnuovo e Scurelle avente come obiettivo la realizzazione del "Motopark Valsugana". L'intervento è previsto sul territorio catastale del Comune di Castelnuovo (pp. ff. 756/7 - 756/5 - 757/3) in loc. Mesole, zona individuata nel piano regolatore generale comunale come "Area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale –sportiva all'aperto di progetto". Tale superficie, è destinata ad ospitare una "palestra" attrezzata adibita a sport motoristici all'aperto, quali trial, moto da enduro/regolarità, bici-cross, bici-trial, e arrampichino, automodellismo telecomandato fuori strada, prove pratiche di guida con ciclomotori. Parte dell'area, precisamente le pp. ff. 756/7 e 756/5, è di proprietà del Comune di Castelnuovo e la p.f. 757/3 risulta essere di proprietà del comune di Scurelle. I due Comuni, che promuovono le attività sportive ad ogni livello allo scopo di avviare allo sport un sempre maggior numero di persone, intendono realizzare congiuntamente detto

intervento ripartendo in parti uguali la spesa non coperta da contributo (Fondo strategico di cui all'art. 9 comma 2 quinquies LP n. 3/2006 e ss.mm. ed ii.;

- **REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE LOC. MESOLE**

Premesso che sul comune catastale di Castelnuovo e Castel Ivano è in fase di realizzazione un "Centro di riciclaggio rifiuti inerti e ligneo-cellulosici in loc. Mesole", da parte della ditta Zortea S.r.l. con sede in Castelnuovo.

Vista la delibera n. 1342 di data 05.08.2016 della Giunta Provinciale, con la quale ha espresso, sul menzionato progetto, valutazione positiva, con prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale (V.I.A) - L.P. 17 settembre 2013, n. 19, d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.

Atteso che nel dispositivo della sopracitata deliberazione la Giunta Provinciale ha precisato che: " ..... uno degli aspetti cruciali del progetto riguarda la viabilità di accesso al centro di riciclaggio. Nel corso dell'istruttoria sono stati presi in considerazione tre possibili tracciati alternativi tenuto conto delle problematiche di tutela del fiume e di disturbo dell'abitato delle Mesole. Secondo gli accordi presi con il Servizio Bacini montani, la ditta potrà utilizzare la strada arginale esistente che scorre lungo il fiume Brenta in via temporanea, fino a che il Comune di Castelnuovo non avrà individuato una viabilità alternativa per accedere alla limitrofa zona produttiva, classificata come tale nel PRG vigente".

E' di competenza del Comune di Castelnuovo l'individuazione di un tracciato stradale alternativo all'attuale accesso al realizzando Centro di Riciclaggio inerti, tenuto conto delle problematiche di tutela del fiume Brenta e di disturbo alle abitazioni site nella frazione Mesole per l'aumento del traffico che l'attivazione del centro comporterà.

**Atteso** che le suddette modifiche sono necessarie al fine di procedere con l'inter per l'attuazione degli interventi in tempi ristretti prevedendo gli stanziamenti necessari per la realizzazione nel bilancio comunale.

**Visto** il vigente regolamento di contabilità.

**Visto** il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

**Visto** il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

**Visti** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

**Con** voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 10, astenuti n. 1 (Campestrin Miguel), contrari n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) DI CONSIDERARE parte integrate e sostanziale la premessa sopra esposta;
- 2) DI MODIFICARE il Documento Unico di Programmazione, nella solo sezione operativa in relazione agli indirizzi generali di programmazione e non nella parte finanziaria, aggiungendo i seguenti capoversi:
- 3) REALIZZAZIONE MOTOPARK

In data 25.01.2018 rep. 485 è stata sottoscritta una convenzione tra i Comuni di Castelnuovo e Scurelle avente come obiettivo la realizzazione del "Motopark Valsugana". L'intervento è previsto sul territorio catastale del Comune di Castelnuovo (pp. ff. 756/7 - 756/5 - 757/3) in loc. Mesole, zona individuata nel piano regolatore generale comunale come "Area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale – sportiva all'aperto di progetto". Tale superficie, è destinata ad ospitare una "palestra" attrezzata adibita a sport motoristici all'aperto, quali trial, moto da enduro/regolarità, bici-cross, bici-trial, e arrampichino, automodellismo telecomandato fuori strada, prove pratiche di guida con ciclomotori. Parte dell'area, precisamente le pp. ff. 756/7 e 756/5, è di proprietà del Comune di Castelnuovo e la p. f. 757/3 risulta essere di proprietà del comune di Scurelle.

I due Comuni, che promuovono le attività sportive ad ogni livello allo scopo di avviare allo sport un sempre maggior numero di persone, intendono realizzare congiuntamente detto intervento ripartendo in parti uguali la spesa non coperta da contributo (Fondo strategico di cui all'art. 9 comma 2 quinquies LP n. 3/2006 e ss. mm. ed ii.;

4) REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE LOC. MESOLE

Premesso che sul comune catastale di Castelnuovo e Castel Ivano è in fase di realizzazione un "Centro di riciclaggio rifiuti inerti e ligneo-cellulosici in loc. Mesole", da parte della ditta Zortea S.r.l. con sede in Castelnuovo.

Vista la delibera n. 1342 di data 05.08.2016 della Giunta Provinciale, con la quale ha espresso, sul menzionato progetto, valutazione positiva, con prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale (V.I.A) - L.P. 17 settembre 2013, n. 19, d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.

Atteso che nel dispositivo della sopracitata deliberazione la Giunta Provinciale ha precisato che: " ..... uno degli aspetti cruciali del progetto riguarda la viabilità di accesso al centro di riciclaggio. Nel corso dell'istruttoria sono stati presi in considerazione tre possibili tracciati alternativi tenuto conto delle problematiche di tutela del fiume e di disturbo dell'abitato delle Mesole. Secondo gli accordi presi con il Servizio Bacini montani, la ditta potrà utilizzare la strada arginale esistente che scorre lungo il fiume Brenta in via temporanea, fino a che il Comune di Castelnuovo non avrà individuato una viabilità alternativa per accedere alla limitrofa zona produttiva, classificata come tale nel PRG vigente".

E' di competenza del Comune di Castelnuovo l'individuazione di un tracciato stradale alternativo all'attuale accesso al realizzando Centro di Riciclaggio inerti, tenuto conto delle problematiche di tutela del fiume Brenta e di disturbo alle abitazioni site nella frazione Mesole per l'aumento del traffico che l'attivazione del centro comporterà.

5) DI DICHIARARE, voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 10, astenuti n. 1 (Campestrin Miguel), contrari n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 79 comma 4 Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma di Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), al fine di procedere con l'iter per l'attuazione degli interventi in tempi ristretti prevedendo gli stanziamenti necessari per la realizzazione nel bilancio comunale.

6) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.20065 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20160, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.